

DL 2953: attività degli ufficiali giudiziari

Il disegno di legge delega 2953 approvato pochi giorni fa dalla Camera dei Deputati introduce una serie di innovazioni in materia di giustizia civile che riguardano anche l'attività degli ufficiali giudiziari.

Esprimiamo certamente un giudizio positivo sull'istituzione di una nuova funzione come i verbali di constatazione. Da tempo, ovvero fin dalla presentazione del Progetto della FPCGIL sull'Ufficio per il Processo (2012) avevamo delineato tale proposta di sviluppo professionale come uno strumento utile per rilanciare la figura dell'ufficiale giudiziario a servizio del cittadino, con un'attività di indubbia utilità sociale, sulla scorta di quanto avviene in altri paesi europei.

Interessante è anche la revisione della dichiarazione giurata da parte del debitore sulla composizione del proprio patrimonio da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, di cui anche si parlava nella nostra proposta del 2012.

L'istituzione di questo strumento rafforza l'attuale dichiarazione ex art. 492 cpc, la cui evanescenza sanzionatoria ha – di fatto – portato ad una non incisività degli strumenti introdotti con la legge 740/2006, come noi stessi avevamo segnalato. La perseguibilità di ufficio dell'omessa dichiarazione sarà sicuramente un incentivo per il debitore a non sottovalutare la visita e le domande rivolte dall'ufficiale giudiziario. L'ampliamento della fattispecie di beni impignorabili (esplicitamente tutti quelli domestici di uso quotidiano di modesto valore), cambiano il ruolo dell'ufficiale giudiziario da "pignoratore di divani" a indagatore della condizione patrimoniale e reddituale del debitore. Questo nuovo ruolo rafforza l'esigenza di rendere effettivi gli strumenti di cui alla legge 162/2014, ancora in attesa dei decreti attuativi: ovvero la possibilità di accesso dell'ufficiale agli archivi informatici di vari enti per scandagliare il patrimonio del debitore. Dopo un anno e mezzo, siamo ancora in attesa della concretizzazione di questo passaggio, con il rischio che la mancata attuazione porti l'evoluzione dei fatti in una direzione escludente gli uffici NEP dal percorso di recupero del credito.

Prendiamo atto inoltre con soddisfazione che, a seguito delle nostre osservazioni inviate alla Commissione Giustizia ed ai Gruppi parlamentari, sia stato fatto un emendamento correttivo in materia di notificazioni civili, che reintroduce la possibilità per la parte istante di chiedere la notifica a mani da parte dell'ufficiale giudiziario. Molto spesso tale forma di notifica è preferita, perché questo strumento è ritenuto più solido ed affidabile della notifica postale. La relata dell'ufficiale

giudiziario è più chiara ed esaustiva della ricevuta di ritorno dell'agente postale. A ciò si aggiunga il problema dei ritardi o dello smarrimento delle ricevute di ritorno, che grande nocimento arreca allo svolgimento dei processi, complessivamente rallentando i tempi della giustizia. Altra considerazione di opportunità della permanenza della notifica a mani sta nel fatto che essa molto spesso prelude ad una esecuzione che sarà effettuata dall'ufficiale giudiziario: per il creditore, ragionevolmente, è preferibile che sia lo stesso ad effettuare la notifica.

Nell'ottica della permanenza del servizio notifiche in capo all'UNEP, è opportuno prevedere l'implementazione di strumenti informatici che consentano la predisposizione di un servizio di un alto livello qualitativo, all'altezza delle esigenze dell'utenza. Auspichiamo che il cosiddetto "Progetto Tablet" in fase di sviluppo all'UNEP di Milano possa diventare uno strumento operativo in tutte le sedi, dando anche concretezza al dichiarato obiettivo della legge in discussione di informatizzare la redazione di tutti i verbali degli ufficiali giudiziari, per un inserimento organico all'interno del Processo Civile Telematico.

Tutte queste osservazioni si fondano sul presupposto della ricomposizione del profilo professionale dell'ufficiale Giudiziario, sciaguratamente bipartito nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2010, contratto siglato con l'opposizione di molte sigle sindacali tra cui la nostra e che è giunto il momento di superare, così come per gli altri profili ex b3 ed altri all'interno delle aree. Ad oggi la metà del personale il servizio all'UNEP, in base a quel contratto dovrebbe svolgere "prevalentemente attività di notificazione". Nel momento in cui si disegna una prospettiva in cui l'ufficiale giudiziario è qualificato come "agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo", anche alla luce delle novazioni normative intervenute negli ultimi anni e del forte spostamento del baricentro dei carichi di lavoro dalle notificazioni in direzione delle esecuzioni, qualsiasi valutazione sul futuro dell'UNEP e degli ufficiali giudiziari non può prescindere dall'applicazione dei percorsi di riqualificazione professionale previsti e finanziati nella legge 132/2015, verso i quali forti sono le attese e le aspettative del personale.

In buona sostanza sono stati scritti passaggi legislativi importanti che meritano di essere attuati e di non restare l'ennesimo profluvio di proclami, come troppo spesso accade nel nostro paese. Sotto vi riportiamo un tabella riepilogativa che compara la nostra piattaforma del 2012 con le innovazioni sopravvenute.

Nostra proposta "Ufficio del Processo"	Disegno di legge 2953-A
Verbali di accertamento, di constatazione, di ricognizione dello stato dei fatti o delle cose. L'ufficiale giudiziario potrebbe essere impiegato per redigere verbali, aventi valore certificatorio, relativi allo stato dei	6.4) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione

<p>fatti o delle cose, anche avvalendosi della collaborazione di figure tecniche di supporto.</p>	<p>di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;</p>
<p>Obbligo della dichiarazione del debitore pignorato. Occorre rendere più stringente l'obbligo della dichiarazione da parte del debitore ex art. 492 comma IV cpc, la cui omissione ad oggi non viene di fatto sanzionata. A seguito di formale invito a rendere dichiarazione si possono prevedere strumenti normativi anche rigidi nei confronti di coloro che omettono il proprio dovere di collaborazione con l'autorità giudiziaria.</p>	<p>6.3) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa, con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;</p>
<p>Accesso all'anagrafe tributaria. Occorre estendere la possibilità di accesso all'anagrafe tributaria da parte dell'ufficiale giudiziario come previsto dalla riforma cd Kessler (legge n. 52 del 24 febbraio 2006).</p>	<p>Disciplinato nella legge 162/2014, ad oggi purtroppo ancora in attesa di decreti attuativi.</p>

Quanto detto sopra a conferma che le innovazioni positive passano attraverso un percorso di ascolto delle rappresentanze dei lavoratori.
 Riteniamo che si debba ancora fare molto e ci impegniamo a continuare nella nostra azione costante di proposta e di vigilanza affinché si salvaguardi l'efficienza del servizio.

Roma 16, marzo 2016

*A cura del Coordinamento Nazionale
 FPCGIL Organizzazione Giudiziaria*